

<ALLEGATO "A" AL N. 2691 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"LOGOS PA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata:

"LOGOS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE".

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

Scopi

La Fondazione è apolitica. Lo scopo della Fondazione consiste nel promuovere, con prospettive e respiro europeo, l'incontro e la partecipazione tra enti pubblici e privati al fine di sviluppare la cultura manageriale, gestionale e organizzativa della P.A. per la realizzazione di fini socialmente utili.

La Fondazione svolge i preposti scopi attraverso:

- l'attività di studio e di ricerca; - l'erogazione di corsi di formazione nelle materie di maggiore interesse; - il supporto e l'assistenza agli enti pubblici e privati; - la creazione di osservatori per il monitoraggio delle azioni strategiche; - la definizione e la certificazione di sistemi di qualità dei processi, dei servizi e dei prodotti; - l'auditing e l'implementazione di sistemi di controllo di gestione secondo la normativa vigente; - la pianificazione di strategie politiche e di marketing; - lo sviluppo di sportelli di informazione sui finanziamenti europei; - l'organizzazione di dibattiti, seminari e convegni; - l'approfondimento di proposte normative; - la creazione di borse di studio per laureandi e neolaureati nella materie attinenti agli interessi della Fondazione stessa; - le iniziative editoriali; - la messa a disposizione degli enti associati dell'insieme di supporti informatici, tecnologici, multimediali e strumenti di comunicazione telematica per lo sviluppo di una web community.

Tutte queste attività verranno realizzate al fine di divulgare, tra gli enti che partecipano alla Fondazione, le migliori soluzioni in termini di modelli di gestione e di organizzazione.

La Fondazione si propone, inoltre, di cooperare con altri organismi ed enti, nazionali o esteri, che hanno le stesse finalità ed eventualmente, di sviluppare azioni comuni anche a li-

vello europeo.

A tali fini, la Fondazione favorisce la messa in rete di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate al raggiungimento degli scopi della Fondazione e lo scambio di esperienze, al fine di comparare e misurare le diverse soluzioni tecnico gestionali adottate e la loro efficienza ed efficacia sul territorio.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui: l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto in proprietà od in diverso diritto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- g) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai: Fondatori Promotori; Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni o contribuzioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in denaro, in beni o in servizi dei Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, Partecipanti Aderenti, Partecipanti Istituzionali.
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio economico - finanziario

L'esercizio economico - finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Indirizzo:

entro il 31 novembre di ogni anno approva:

- - Il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo;
- - Il documento programmatico revisionale;

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, con i relativi termini di approvazione stabiliti per le società di capitali.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione di partecipazione, nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in :

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Aderenti.

Il domicilio di tutte le categorie di partecipanti, per ogni rapporto con la Fondazione, si intende eletto presso la sede di questa.

Art. 9

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche o enti, che partecipano alla costituzione della Fondazione.

Art. 10

Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato

Sono "Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Indirizzo: le persone fisiche, singole od associate, giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di Dotazione ed al fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 11

Partecipanti Aderenti

Sono "Aderenti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro annuali o pluriennali con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo ovvero con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

Art. 12

Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al Fondo di Dotazione od al Fondo di Gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo e sono nominati tali dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

Art. 13

Partecipazione di soggetti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, Partecipanti Aderenti, e Partecipanti Istituzionali, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 14

Esclusione decadenza e recesso dei partecipanti aderenti ed istituzionali

Il Consiglio d'Indirizzo decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti aderenti ed Istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patri-monialiali;
- compimento di reati accertati con sentenza passata in giudicato, che comportino pene detentive.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti in ogni momento, possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente; ed uno o due Vice - Presidenti;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Tecnico - Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai fondatori e dai partecipanti.

Il numero dei membri è variabile con un minimo di tre ad un numero di undici.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dal medesimo soggetto che li ha nominati.

La composizione sarà la seguente:

- fino ad un numero di quattro membri, nominati dai Fondatori Promotori;
- due membri in totale, in rappresentanza della categoria dei Partecipanti Sostenitori e da questi nominati;
- fino ad un numero di cinque membri nominati dal Collegio dei Partecipanti (aderenti e Istituzionali) .

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.

Inizialmente, in sede di costituzione, la nomina potrà avvenire anche designando un numero inferiore di membri, rispetto a quello minimo sopra indicato, con previsione di un termine massimo inderogabile per la nomina definitiva e completa di tutti i soggetti che andranno a rivestire cariche nella Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee guida della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) approvare entro i termini previsti dall'articolo 7 dello

Statuto il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Gestione;

c) nominare il Presidente della Fondazione ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli tra i propri membri;

d) approvare il regolamento proposto dal Consiglio di Gestione;

e) fissare i criteri i requisiti e le modalità per acquisire la qualifica di Partecipante ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente Statuto;

f) procedere alla nomina dei Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato;

g) deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;

h) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;

i) nominare il Direttore Generale, determinandone: funzioni, natura dell'incarico ed eventuale retribuzione;

l) determinare il numero dei componenti tra cinque e undici e nominare i membri del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente stabilendo gli eventuali compensi;

m) determinare il compenso dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

n) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

o) nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;

p) nominare Commissioni ad hoc, stabilendone compiti e poteri per una migliore attuazione degli scopi della Fondazione;

q) le deliberazioni di cui alle lettere b), c) d), f), g) ed h) sono validamente adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata del 65 per cento dei punti/voto, per come stabiliti nel Regolamento della Fondazione, le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri con mezzi idonei quali: comunicazione scritta diretta a ciascun partecipante, e/o pubblicazione sul sito della Fondazione, e/o telefax e/o e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; In caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione

la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Il Consiglio delibera, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, a maggioranza dei punti - voto, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto di cui all'articolo 16.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, redatto con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 18

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero variabile di membri, con un massimo di quattro, nominati dal Consiglio di Indirizzo, tutti scelti tra gli stessi componenti del Consiglio d'Indirizzo al proprio interno; essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rinnovabili.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- proporre e predisporre i regolamenti da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- nominare i Partecipanti Aderenti, i Partecipanti Istituzionali;
- nominare, su proposta del Direttore Generale, un Vice Direttore Generale, determinandone compiti, qualifica, eventuale retribuzione e durata nella carica;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del

Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

Art. 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. E' nominato dal Consiglio di Indirizzo sentito il Consiglio di Gestione, tra persone di elevata qualificazione etica e professionale, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione e, in particolare :

1. partecipa, senza diritto di voto, fungendo da Segretario alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Fondazione;
2. istruisce, su indicazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione dei diversi organi e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
3. istituisce e cura l'aggiornamento dei libri sociali.

Art. 21

Comitato tecnico tecnico-scientifico

Le funzioni di consulenza tecnico-scientifica sono svolte dal Comitato Scientifico.

L'organo con funzioni di consulenza scientifica e di coordinamento delle altre Commissioni istituite dal Consiglio d'Indirizzo si pronuncia in merito ai programmi di attività definiti nel "Documento Programmatico Previsionale".

Lo Statuto qualifica la composizione del Comitato Scientifico

assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo di attività della Fondazione che per professionalità, competenze ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e prevedendo un numero idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

I membri del Comitato Tecnico - Scientifico, vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica per un biennio. Sono rieleggibili.

Art.22

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce in corrispondenza dell'approvazione dei "documenti di bilancio" e del "documento programmatico delle attività" da parte del Consiglio di Indirizzo e in via generale, almeno una volta l'anno e quando il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto di tutti i Partecipanti alla Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.

Possono essere utilizzate anche forme di intervento indiretto, quali la videoconferenza dedicata o tramite apparecchiature tecnologiche che consentano ai soggetti siti in diverse sedi di intervenire.

Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente del Collegio dei Partecipanti è nominato in prima seduta dallo stesso Collegio tra i suoi membri.

Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

Le adunanze del Collegio costituiscono momento di confronto ed analisi tra tutti i membri della Fondazione. Ad esso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta.

Art. 23

Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del suo Presidente. Il Consiglio di Indirizzo nomina, tra i tre, il Presidente del Collegio.

Tutti membri del Collegio devono essere iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione; vigila sulla gestione finanziaria della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina

le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Possono in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché richiedere al Presidente e al suo Consiglio di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Degli accertamenti eseguiti, deve darsi constatazione nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 24

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità - a meno di divieti di legge che escludano il ricorso alla clausola arbitrale - saranno deferite ad un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio di Calabria.

Gli arbitri procederanno in via irrituale, secondo diritto.

Art. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, dopo il suo legale riconoscimento, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 26

Regolamento generale

Il Regolamento Generale, approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore Generale, prevede, qualora necessario, le norme di attuazione del presente statuto.

Art. 27

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.